

proposta di legge n. 13

a iniziativa del Consigliere Ortenzi

presentata in data 30 giugno 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 2 “ISTITUZIONE
DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta ad apportare alcune modifiche alla recente disciplina regionale sulla rete escursionistica delle Marche - RESM - (l.r. 18 gennaio 2010, n. 2), approvata dall'Assemblea legislativa al termine della precedente legislatura, al fine di risolvere alcune criticità emerse in sede di prima applicazione della medesima.

In particolare l'intervento normativo in esame intende modificare il disposto del comma 2 dell'articolo 3 che equipara l'inserimento della viabilità nella RESM, e quindi nel relativo catasto previsto dall'articolo 4, ad una formale dichiarazione di pubblico interesse della medesima, in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa correlate.

Infatti, secondo l'attuale formulazione, se tutta la viabilità inserita nella RESM è da considerarsi automaticamente rispondente ad un pubblico interesse, potrebbe trovare applicazione l'articolo 44 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) in materia di indennità dovuta al proprietario del bene non espropriato per l'imposizione di una servitù di uso pubblico.

Appare quindi più opportuno, e rispondente alle reali esigenze che la proposta di legge intende soddisfare, attribuire alla Giunta regionale la facoltà di individuare, nell'ambito della viabilità inserita nella RESM, quella che rivesta un interesse pubblico.

La proposta di legge si compone di due articoli.

Il primo modifica il comma 2 dell'articolo 3 rimettendo alla discrezionalità della Giunta regionale la dichiarazione di pubblico interesse della viabilità inserita nella RESM.

Il secondo abroga il comma 6 dell'articolo 4 secondo il quale "L'atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 3, comma 2". Tale previsione infatti a seguito della modifica contenuta nell'articolo 1 non ha più ragione di esistere.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale può individuare, nell'ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. n. 2/2010)

1. Il comma 6 dell'articolo 4 è abrogato.